

**Gara in ambito comunitario per l'acquisto di farmaci, parafarmaci e servizi connessi
alle aziende farmaceutiche associate a Confservizi CISPEL Lombardia per il biennio 2020-2021**

Quesiti pervenuti a Confservizi CISPEL Lombardia in forma scritta

N.	Data ricezione quesito	Quesito	Risposta
1	09-ago-19	<p>Domanda: Si chiede se sia corretta l'interpretazione secondo la quale, l'operatore economico che partecipi a tutti e tre i lotti con la stessa forma, possa presentare un unico plico esterno contenente, un'unica busta A per la documentazione amministrativa, e una busta B per l'offerta economica contenente al suo interno tante buste sub B quanti sono i lotti ai quali l'operatore parteciperà.</p>	<p>L'art. 13.8 del Disciplinare di gara, richiamato espressamente dell'art. 19.1 del medesimo Disciplinare, prevede che: «Il plico contiene al suo interno due buste chiuse e sigillate. Entrambe le due buste riportano all'esterno la sola denominazione o ragione sociale dell'operatore economico o degli operatori economici associati, nonché rispettivamente le seguenti diciture: "Busta A – Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa" "Busta B – Offerta economica". La "Busta B", a sua volta, conterrà tante buste "sub B" quanti sono i lotti per i quali l'operatore economico intende concorrere.»</p> <p>Nel caso di partecipazione per più lotti, ai sensi dell'art. 13.8 del Disciplinare è quindi prevista la presentazione di un unico plico, con un'unica Busta A e un'unica Busta B recante quest'ultima all'interno tante buste "sub B" quanti sono i lotti per i quali si concorre, che riportino le diciture espressamente indicate dal Disciplinare di Gara per ciascuna busta contenente offerta economica e predisposte conformemente alla modalità di presentazione dell'offerta economica.</p> <p>Si rammenta a tal fine che ai sensi dell'art. 19.2 «E' allegato all' offerta economica un documento di identità del/i sottoscrittore/i», che quindi andrà accluso in ciascuna busta "sub B".</p>
2	13-ago-19	<p>Domanda: In riferimento alla richiesta di fornire prodotti le cui scadenze non siano inferiori alla metà del periodo di vendibilità degli stessi, ed alla richiesta di dichiarare l'impegno a fornire prodotti le cui scadenze non siano inferiori alla metà del periodo di vendibilità degli stessi. Si precisa che tale clausola non è applicabile da nessun grossista, in quanto la data di scadenza dei prodotti dipende da tutta la filiera distributiva del farmaco e non è unicamente ascrivibile all'attività svolta del Grossista. In ogni caso la scrivente società s'impegna a fornire i prodotti con una scadenza il più possibile compatibile con le Vs. richieste. Nel caso ciò non fosse possibile si impegna a ritirare il prodotto non venduto ed ancora vendibile, entro un congruo termine, dalle Vs. spettabili farmacie emettendo relativa nota di credito.</p>	<p>In relazione al contenuto del disciplinare di cui all' art. 17, c. 1, 3^a alinea, si conferma che restano ferme in via ordinaria le condizioni ivi previste.</p> <p>Ciò premesso, di caso in caso, sarà concordato con la farmacia richiedente l' eventuale motivata eccezione, fatto salvo l' impegno del fornitore al ritiro del prodotto.</p>

3	14-ago-19	<p>Domanda: In riferimento al seguente capoverso dell'art. 7 del disciplinare di gara Mezzi di Prova mentre per i requisiti di capacità economica finanziaria, vale l'indicazione del fatturato di cui al precedente art. 6.3, comma 1 (cfr. di tale allegato la Parte I, lett. c). Si segnala che l'articolo riferito alla capacità economica finanziaria è il 6.4 e non il 6.3.</p>	<p>Si conferma che il richiamo effettuato nel disciplinare dall' art. 7 al precedente art. 6.3 è da intendersi "al precedente art. 6.4."</p>
4	02-set-19	<p>Disciplinare di Gara pag. 11 Art. 6.4. comma 1: Premessa: Possono partecipare alla procedura di gara gli operatori economici che abbiano, nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione della presente procedura (intendendosi come tali gli esercizi sociali chiusi prima della pubblicazione del bando di gara), un fatturato minimo annuo non inferiore, per ciascun anno dell'ultimo triennio, alla metà dell'importo del lotto o dei lotti per i quali si concorre specificati nella domanda di partecipazione. Domanda: La dicitura "fatturato minimo annuo" deve intendersi come "fatturato annuo generale" oppure "fatturato nel settore di attività oggetto dell'appalto"?</p>	<p>Ai sensi dell'art. 6.4 comma 1 del disciplinare di gara sono ammessi alla procedura gli operatori che abbiano, nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione della presente procedura (intendendosi come tali gli esercizi finanziari chiusi prima della pubblicazione del bando di gara), un fatturato minimo annuo non inferiore, per ciascun anno dell'ultimo triennio, alla metà dell'importo del lotto o dei lotti per i quali si concorre specificati nella domanda di partecipazione, come tale intendendosi il fatturato complessivo, e non nel settore di attività oggetto di appalto, trattandosi di requisito di capacità economica generale.</p>
5	02-set-19	<p>Disciplinare di Gara pag. 11 "Art. 7 – Mezzi di prova" comma 1: Premessa: Per la comprova del requisito di capacità economica e finanziaria, vale l'indicazione del fatturato di cui al precedente art. 6.3, comma 1 (cfr. di tale allegato la Parte I, lett. c). Domanda: L'allegato XVII al decreto legislativo n. 50 del 2016 alla Parte I "Capacità economica e finanziaria" lett. c) recita come segue: una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili". Si chiede pertanto espressa indicazione del fatturato da specificare.</p>	<p>Si precisa che il rinvio di cui all'art. 7 comma 1 del disciplinare di gara all'art. 6.3 comma 1, deve intendersi riferito all'art. 6.4 comma 1 e, quindi, al fatturato annuo generale e non al fatturato specifico, che è indicato nei requisiti di capacità tecnica.</p>
6	02-set-19	<p>Disciplinare di Gara pag. 13 "Art. 11 – Subappalto" comma 9: Premessa: L'attività e le modalità di consegna dei prodotti oggetto di fornitura rientra tra le prestazioni contrattuali subappaltabili e come tale non può qualificarsi alla stregua di contratti continuativi di cooperazione di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis, del codice dei contratti pubblici Domanda: Il Correttivo del Codice Appalti, D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 in vigore dal 20 maggio, Art. 105 comma 3 lett. c-bis) recita come segue: Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto: c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto. Si chiede conferma che tali tipologie di contratti, ossia contratti sottoscritti precedentemente alla indizione della procedura aperta, vengono esclusi dall'ambito applicativo del subappalto.</p>	<p>Si conferma che le prestazioni rese in favore di soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura non configurano subappalto, fermo restando che la consegna dei prodotti oggetto di fornitura alle farmacie di cui trattasi non costituisce comunque una prestazione resa in favore dei soggetti affidatari e come tale non può qualificarsi come contratto continuativo di cooperazione ai sensi dell'art. 105 c. 3 lett. c-bis d.lgs. 50/2016.</p>

7	02-set-19	<p>Disciplinare di Gara pag. 19 “Art. 16 – Documento di Gara Unico Europeo” comma 3: Premessa: Il Documento di Gara Unico Europeo pubblicato sul sito istituzionale di Confservizi Cispel Lombardia risulta mancante di alcune sezioni e precisamente: - Parte II: Sezione C “Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti”; Sezione D “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico non fa affidamento; - Parte IV “Criteri di selezione”: tutte le sezioni $\alpha - A - B - C - D$. Domanda: Il modello DGUE, redatto digitalmente e salvato su chiavetta USB o CD/DVD, deve essere integrato delle sezioni mancanti?</p>	<p>Le dichiarazioni di cui alla Parte II sez. C e D e Parte IV sez. $\alpha - A - B - C - D$ del DGUE sono ricomprese, aggiornate alle previsioni di cui al d.lgs. 56/2017, nell’allegato 1 al disciplinare di gara che deve essere compilato da ciascun operatore economico. Rimane salva la facoltà del concorrente di allegare DGUE completo delle sezioni espunte, ferma restando la necessità di compilare l’allegato 1 al disciplinare.</p>
8	02-set-19	<p>Disciplinare di gara pag. 21 “Art. 18 – Documentazione a corredo” comma I): Premessa: Il tabulato, in formato cartaceo o digitale, relativo agli altri prodotti che il concorrente vende alla farmacia con l’indicazione dei prezzi di cessione al netto dell’Iva, senza alcuna indicazione di sconto Domande: a) In caso di presentazione del tabulato in formato digitale, salvato su chiavetta USB o CD/DVD, è corretto il formato excel ed al file deve essere apposta firma digitale e marca temporale? b) In caso di partecipazione sotto forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, il tabulato relativo agli altri prodotti deve essere identico per tutti i componenti del RTI? c) In caso affermativo, può essere allegato un unico CD oppure ogni componente del RTI deve allegare il proprio tabulato? d) E’ corretto allegare il tabulato relativo agli altri prodotti nella Busta “A” della documentazione amministrativa, trattandosi, anche senza indicazione di sconto, di documentazione avente “carattere economico” costituita da un listino prezzi?</p>	<p>Risposte: a) In relazione all’art. 18, c. 1, lett. I) del disciplinare di gara, si precisa che la presentazione del tabulato prezzi altri prodotti potrà avvenire in formato excel con firma digitale e relativa marca temporale. b) In caso di partecipazione sotto forma di Raggruppamento il tabulato prezzi altri prodotti dovrà essere presentato da ciascun componente del raggruppamento, con i prodotti e i prezzi di cessione al netto di Iva, senza alcuna indicazione di sconto, praticati dal componente del raggruppamento. d) Il tabulato prezzi riferito agli altri prodotti è inserito nella busta “B”.</p>
9	02-set-19	<p>Disciplinare di gara pag. 19 “Art. 17 – Dichiarazioni integrative” comma 1): Premessa: Di impegnarsi a presentare alla prima fornitura di parafarmaco il relativo listino prezzi ad ogni farmacia; Disciplinare di gara pag. 22 “Art. 19 – Contenuto della busta sub B – Offerta economica” comma 5): Premessa: In virtù dello sconto praticato per i farmaci di classe 1 e classe 2 l’aggiudicatario acquisisce la fornitura dei farmaci in Classe 3 impegnandosi allo sconto dichiarato in gara. Domanda: Essendo i prodotti di cui alla Classe 3 quotati al prezzo di cessione alle farmacie e non al prezzo di vendita al pubblico da banca dati, occorrerebbe prevedere la possibilità di una rivisitazione periodica del listino in conseguenza delle eventuali variazioni di prezzo praticate dalle Aziende Produttrici nel biennio di durata dell’appalto. Si richiedono chiarimenti in merito.</p>	<p>La revisione prezzi si applica in corso di esecuzione dell’appalto nei limiti in cui è ammessa dalla disciplina di settore e sempre che le eventuali variazioni prezzi siano state applicate dall’azienda produttrice al fornitore.</p>
10	05-set-19	<p>La presente per chiedere se è corretta l’interpretazione di quanto riportato a pag.8 del capitolato, che a richiesta degli Associati, e per gli ordinativi effettuati entro le ore 17,00, l’aggiudicatario si impegna a dar luogo alla consegna in serata (max ore 19,30) del giorno stesso. Inoltre si chiede di specificare gli orari delle 2 consegne giornaliere da garantire.</p>	<p>L’ art. 17, c. 1, 5^a alinea del disciplinare di gara, precisa che : «A richiesta degli Associati, e per gli ordinativi effettuati entro le ore 17.00, di impegnarsi a dar luogo alla consegna in serata (max ore 19.30)». Ciò precisato non sono stati richiesti orari predefiniti e generalizzati per le altre due consegne giornaliere da garantire, predefinendo quindi il fornitore con la farmacia tale aspetto all’ interno dell’ orario giornaliero.</p>

11	05-set-19	La presente per chiedere di specificare rispetto a quale prezzo di riferimento, lo sconto minimo del 2,50%, relativo alla Fornitura di parafarmaci ed altri prodotti, deve essere parametrizzato.	Come da art. 19, c. 5, 1° periodo e ultimo periodo del disciplinare di gara, lo sconto del 2,50% è riferito al listino prezzi praticato dal fornitore
12	09-set-19	Con la presente siamo a chieder cortesemente informazioni e chiarimenti in merito alla gara di cui all'oggetto. Piu' precisamente disciplinare, art.11 – subappalto. L'attività di consegna farmaci presso le farmacia nel nostro caso vengono effettuate anche da aziende autotrasportatori c/terzi, regolarmente iscritte e con contratto in essere con la nostra Società. Chiediamo se tale servizio sia da indicare e se da considerare subappalto. Per eventuale ultimo caso quale documentazione da allegare.	Nell' ipotesi in cui le consegne dal grossista alla farmacia siano effettuate anche da aziende autotrasportatori c/terzi, regolarmente iscritte e con contratto con il grossista stesso, trattasi di subappalto.
13	09-set-19	La presente per richiedere, cortesemente, la seguente delucidazione, così come previsto dal Disciplinare di Gara alla pag. 27 "Art. 32 - Richieste di chiarimento": QUESITO N. 1: Premessa: Elenco aziende aderenti alla Gara – Lotto 1: Lloyds Retail S.r.l. con Socio Unico – Lloyds Farmacia Venegono Inferiore (VA) Elenco aziende aderenti alla Gara – Lotto 2: Lloyds Retail S.r.l. con Socio Unico – Lloyds Farmacia Largo Augusto Milano Elenco aziende aderenti alla Gara – Lotto 3: AFM S.p.A. Lloyds Farmacia Azzano San Paolo (BG); Lloyds Farmacia Cremella (LC); Lloyds Farmacia Palazzolo (BS) Domanda: L'appalto pubblico è uno strumento giuridico di cui si avvale una pubblica amministrazione, o qualsiasi ente pubblico, per la realizzazione di opere ovvero l'acquisizione di beni o servizi che soddisfino le esigenze della collettività. Si richiede di confermare la correttezza della presenza negli elenchi allegati alla documentazione di gara delle farmacie indicate in premessa, in quanto sembrerebbero essere dei soggetti giuridici privati.	In relazione alla partecipazione alla gara farmaci 2020/2021 vengono chiesti chiarimenti circa la natura di AFM s.p.a., Milano (lotto 3) e Lloyds [...] lotti n. 1, 2, 3. Per AFM s.p.a. trattasi di società mista pubblica-privata. Per Lloyds [...] trattasi di società associata a Confservizi CISPEL Lombardia.
14	10-set-19	Con la presente siamo a porre un quesito in merito alle farmacie aderenti al Lotto 1. Nello specifico la Farmacia Lloyds di Venegono. Trattasi di farmacia privata, non comunale, non in gestione comunale. Chiediamo quindi se gli aderenti a Cispel possano essere quindi anche farmacie private.	Circa quanto richiesto in merito alla partecipazione Lloyds [...] si rinvia alla risposta al quesito n. 13.
15	11-set-19	Si chiede conferma della corretta interpretazione secondo la quale, in caso di partecipazione in forma di RTI costituendo, la domanda di partecipazione sia unica e sottoscritta da tutti i componenti dell'RTI costituendo.	Si conferma che nel caso di RTI costituendo la domanda di partecipazione è unica e riporta le informazioni richieste nell' allegato n. 1 con riferimento a ciascun partecipante al raggruppamento. Detta domanda come da art. 15, c. 5, 2ª alinea del disciplinare di gara, è sottoscritta da tutti i soggetti che partecipano al RTI.
16	12-set-19	In riferimento alla Gara in ambito comunitario per l'acquisto di farmaci, parafarmaci e servizi connessi alle aziende farmaceutiche associate a Confservizi CISPEL Lombardia per il biennio 2020-2021, siamo a chiederVi delucidazioni in merito ad un quesito che ci siamo posti relativamente alle farmacie elencate nel Lotto 1 - Lombardia Sud – Ovest e Piemonte, in quanto ci risulterebbe che almeno La Farmacia "Lloyds Retail S.r.l. con Socio Unico Lloyds Farmacia Venegono Inferiore – VA - Bentivoglio - Loc Interporto Bl. 11.1 (sede legale) – BO" sia privata e pertanto: Anche le Farmacie private possono aderire a Confservizi Cispel Lombardia ?	Circa quanto richiesto in merito alla partecipazione Lloyds [...] si rinvia alla risposta al quesito n. 13.

17	13-set-19	<p>La presente per sottoporre i seguenti chiarimenti:</p> <p>1)all'art. 3 del CSA si richiede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la ditta aggiudicataria si impegna a dar luogo alla consegna in serata (max ore 19.30) dei prodotti oggetto del contratto di appalto per gli ordinativi effettuati entro le ore 17.00. - la ditta aggiudicataria si impegna a dar luogo ad un minimo di due consegne giornaliere, ed a una eventuale terza su richiesta dell'Associato. <p>Mentre all'art. 13 del CSA si richiede che la ditta aggiudicataria:</p> <ul style="list-style-type: none"> -<input checked="" type="checkbox"/> richiesta degli Associati, e per gli ordinativi effettuati entro le ore 17.00, si impegna a dar luogo alla consegna in serata (max ore 19,30); -<input checked="" type="checkbox"/> impegna a dar luogo ad un minimo di 2 (due) consegne giornaliere, ed a una eventuale terza su richiesta degli Associati; <p>E' corretta l'interpretazione secondo la quale la consegna in serata per ordini entro le 17.00 sia da effettuare su eventuale richiesta dell'associato? Quindi le 2 consegne obbligatorie siano il servizio SXM e MXP?</p> <p>2) E' corretta l'interpretazione in base alla quale le 2 consegne giornaliere debbano essere garantite dal lunedì al venerdì?</p> <p>3) l'art 3 del CSA prevede che le consegne di tutti i prodotti dovranno essere effettuate presso le singole farmacie durante l'orario di apertura delle stesse, salvo ogni diverso perfezionamento con la singola farmacia. In caso di accordo con la farmacia alla consegna a farmacia chiusa (con recapito sicuro) si può considerare non obbligatorio effettuare le consegne dei prodotti nelle mani del direttore o di suo incaricato?</p>	<p>1) In relazione al numero delle consegne nell'arco giornaliero e della terza si rinvia alla risposta al quesito n. 10;</p> <p>2) Circa le consegne dal lunedì al venerdì oggetto di quesito, dette consegne vanno riferite all'apertura settimanale osservata dalla farmacia e da definirsi con quest'ultima;</p> <p>3) Circa la consegna dei prodotti presso le singole farmacie nelle mani del direttore o del suo incaricato durante l'apertura dalle stesse osservate, ogni accordo di consegna eventualmente a farmacia chiusa dovrà essere predefinita con la farmacia stessa (ivi compreso ogni aspetto riferito al recapito sicuro).</p>
18	16-set-19	<p>Con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti:</p> <p>1) Si chiede conferma della corretta interpretazione secondo la quale i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bando Disciplinare Capitolato Schema contratto master Codice Etico Informativa privacy Regolamento in materia di tutela del segreto tecnico e commerciale Regolamento per accesso agli atti amministrativi <p>non dovranno essere sottoscritti ed inseriti nella busta della documentazione amministrativa.</p> <p>2) Si chiede se sia corretta l'interpretazione secondo la quale la marcatura temporale è richiesta esclusivamente per il documento richiesto all'art. 18 comma 1 lettera l) del disciplinare?</p>	<p>1) Alla fine dell'allegato n. 1 al disciplinare di gara devono essere allegati e sottoscritti tutti i documenti previsti nel disciplinare di gara. Quelli ivi indicati risultano a titolo di traccia e non di esaustività, con l'invito (in calce) «<i>a proseguire, se del caso, con la numerazione</i>».</p> <p>2) Le marche da bollo, ai sensi di legge, sono da apportare sia nell'allegato n. 1 sia nell'allegato n. 2 al disciplinare di gara (come indicato nella 1^ pagina di detti 2 allegati), oltre che nel tabulato prezzi di cui all'art. 18, c. 1, lett. l) del disciplinare di gara.</p>
19	16-set-19	<p>Si chiede conferma della corretta interpretazione secondo la quale, l'Allegato 1 – Domanda di partecipazione, in caso di costituendo RTI sia unica e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, così come indicato nell'art. 15 comma 5 del Disciplinare di gara.</p>	<p>Circa quanto richiesto in merito alla partecipazione in forma di RTI, si rinvia alla risposta al quesito n. 15.</p>

20	16-set-19	<p>La presente per richiedere alla Vostra rispettabile Stazione se possa considerarsi un refuso quanto riportato all'art. 11 c. 9 del Disciplinare di gara.</p> <p>In particolare si chiede se il servizio di trasporto possa continuare ad essere considerato come rientrante nell'ambito del sub-contratto, come già fatto per la gara precedente indetta dalla Vs. rispettabile Stazione. Ad integrazione riportiamo quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vostre risposte ai quesiti (21, 22 e 30 del 21.09.2017) posti in occasione della gara 2018- 2019, dove veniva escluso l'istituto del subappalto. - Il contratto di trasporto non può rientrare nella categoria dei "subappalti per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto" (art. 6 comma 3, D.l. 187/2010), in quanto non viene sottoscritto esclusivamente per l'esecuzione della gara d'appalto e la sua stipula è generalmente antecedente al raggiungimento di tale scopo. - La Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 e la Delibera n. 556/2017 sanciscono il principio secondo il quale non rientrano nella filiera rilevante dello specifico affare tutti quei contratti stipulati per l'attività ordinaria dell'impresa. - Si consideri, altresì, che nel settore della distribuzione farmaceutica il costo del trasporto ha un valore trascurabile e generalmente un'incidenza inferiore al 2% dell'importo dei lavori affidati. 	<p>In relazione all'istituto del subappalto il disciplinare di gara è in linea con le modifiche del codice dei contratti pubblici sino a tutto il così detto "decreto salvacantieri" (e ciò vale anche per la Parte II, Titolo V, art. 105) e tiene conto delle indicazioni giurisprudenziali sulla distinzione tra la fattispecie del subappalto e quella prevista dal c. 3, lett. c-bis dell' articolo citato. Tale sopracitata evoluzione, sia del diritto positivo sia del diritto vissuto, è stata tenuta presente nella precedente risposta al quesito n. 6. Pertanto, si conferma che l'attività e le modalità di consegna dei prodotti oggetto di fornitura, costituendo prestazione disciplinata nel capitolato speciale (quanto a orari, etc.) e resa in favore della stazione appaltante, rientra tra le prestazioni contrattuali subappaltabili e pertanto l'operatore dovrà, in sede di offerta, indicare se intende avvalersi della facoltà del subappalto indicando la prestazione che ne è oggetto e la percentuale sul valore complessivo del contratto che si riserva, in corso di esecuzione, di subappaltare.</p>
21	16-set-19	<p>In riferimento alla gara in oggetto siamo a porre i seguenti quesiti:</p> <p>QUESITO N. 1 RIFERIMENTO ART. 11 DISCIPLINARE – SUBAPPALTO Riteniamo che il servizio di trasporto non rientri nell'ambito dell'istituto del subappalto. Ciò in riferimento anche alle Vostre risposte ad alcuni quesiti posti in occasione della gara 2018-2019 che di seguito Vi riportiamo e che alleghiamo alla presente:</p> <p>RISPOSTA A QUESITO N. 21 del 20/09/2017 "Il servizio di trasporto medicinali e parafarmaci franco destino non altera l'oggetto della gara che si riferisce ad una fornitura senza posa e non di un contratto misto fornitura e servizi."</p> <p>RISPOSTA A QUESITO 22 del 20/09/2019 "Il servizio di trasporto non è rientrante nell'ambito dell'istituto del subappalto ai sensi e per gli effetti della presente gara che è mono oggetto"</p> <p>RISPOSTA A QUESITO N. 30 del 21/09/2017 "Il servizio di trasporto non rientra nell'ambito dell'istituto del subappalto."</p> <p>Non essendo da allora intervenute nella fattispecie modifiche normative, ci confermate?</p> <p>QUESITO 2 Relativamente all'All.1 Domanda di partecipazione si chiede se per la stazione appaltante sia accettabile, in caso di partecipazione in RTI, sia presentare un'unica domanda di partecipazione sottoscritta da tutti i componenti dell'RTI sia presentare una domanda di partecipazione per ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento.</p>	<p>1) Per quanto riguarda l'istituto del subappalto si rinvia alle risposte ai quesiti n. 6 e n. 20.</p> <p>2) In relazione alla partecipazione in RTI con una sola domanda sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati, come da precedente risposta ai quesiti n. 15 e 19, tale ipotesi è coerente con il disciplinare.</p> <p>E' comunque possibile (ma non preferibile) una domanda da parte di ogni partecipante in RTI, avendo cura di pre-verificare che le stesse siano tra di loro correttamente coordinate.</p>

22	17-set-19	<p>Ci riferiamo ai chiarimenti da Voi forniti al quesito n°6 relativo alla configurabilità o meno quale subappalto del servizio di trasporto e consegna dei farmaci alle farmacie destinatarie. Con la risposta da Voi formulata “Si conferma che le prestazioni rese in favore di soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della procedura non configurano subappalto, fermo restando che la consegna dei prodotti oggetto di fornitura alle farmacie di cui trattasi non costituisce comunque una prestazione resa in favore dei soggetti affidatari e come tale non può qualificarsi come contratto continuativo di cooperazione ai sensi dell’art. 105 comma 3 lett. c bis D.Lgs. 50/2016”. Riteniamo che la Vostra risposta sia inficiata da errore in quanto il contratto per il servizio di trasporto e consegna alle farmacie stipulato dal grossista di prodotti farmaceutici in data antecedente all’indizione della gara di appalto, relativo alla prestazione in proprio favore (in qualità di committente) di una pluralità di trasporti e consegne da effettuarsi in uno specifico ambito territoriale, e quindi comprensivo di innumerevoli trasporti e consegne ulteriori rispetto a quelle oggetto della gara d’appalto, di durata a tempo indeterminato e/o comunque del tutto svincolata dalla durata dell’appalto, rientra certamente e tipicamente tra le esimenti di cui all’art. 105 comma 3 lett. c-bis) D.Lgs. 50/2016. Confidiamo pertanto che, a rettifica della risposta fornita con la Vs. comunicazione in data 02/09/2019, vorrete confermarci che i servizi di trasporto e consegna dei farmaci affidati a soggetti terzi in forza di contratti aventi le caratteristiche sopra precisate non configurano subappalto. Ciò premesso ci permettiamo altresì di rilevare che l’affermazione contenuta nel Disciplinare di Gara secondo cui “l’attività e le modalità di consegna dei prodotti oggetto di fornitura rientra tra le prestazioni contrattuali subappaltabili” si pone comunque in totale contrasto con i chiarimenti che erano stati da Voi forniti in occasione della precedente gara relativa al biennio 2018/2019. In particolare era stato allora da Voi precisato che “Il servizio di trasporto medicinali e parafarmaci franco destino non altera l’oggetto della presente gara che si riferisce ad una fornitura senza posa e non di un contratto misto fornitura e servizi”. Ed ancora: “Il servizio di trasporto non è rientrante nell’ambito dell’istituto del subappalto ai sensi e per gli effetti della presente gara che è mono oggetto”. Avuto riguardo al fatto che nessuna modifica normativa è intervenuta in data successiva agli anzidetti chiarimenti che erano stati da Voi forniti non comprendiamo le ragioni per cui è stata oggi assunta un’interpretazione completamente diversa della stessa identica fattispecie. Confidiamo pertanto che le nostre considerazioni che precedono vengano da Voi condivise ed accolte.</p>	<p>Circa quanto richiesto si rinvia alla risposta al quesito n. 20. Si sottolinea che la previsione contenuta nel disciplinare di gara è predisposta considerando l’orientamento della giurisprudenza e dell’Autorità nazionale anticorruzione in merito alle ipotesi che costituiscono contratti continuativi di cooperazione.</p>
23	18-set-19	<p>Si richiede, nel caso in cui un operatore economico dichiari di volersi avvalere del Subappalto, se sia necessaria la presentazione del DGUE per ciascun subappaltatore insieme alla documentazione presentata in fase di gara nella busta amministrativa. E se, in caso di mancanza di questo documento o di altra documentazione attinente al subappalto, si possa ricorrere al soccorso istruttorio o possano essere prodotti documenti in un momento successivo all’eventuale aggiudicazione. Inoltre bisogna dichiarare tutti i possibili subappaltatori già in fase di gara? In alternativa se ne possono menzionare solo alcuni in fase di gara ed integrare/variare la lista solo in caso di successiva aggiudicazione? Oppure non è necessario elencarli in fase di partecipazione alla gara né presentare i relativi DGUE?</p>	<p>Ai sensi dell’art. 11, del disciplinare di gara, l’operatore economico è tenuto a dichiarare nella domanda di partecipazione la sola intenzione di ricorrere al subappalto, specificando le parti di fornitura o di servizi che intende subappaltare. L’ammontare delle prestazioni subappaltate non può superare la quota del 40% dell’importo complessivo del lotto o dei lotti per il quale si concorre. In questa fase, l’operatore economico non è tenuto ad indicare i subappaltatori, né ha l’onere di depositare la/le dichiarazione/i del/i subappaltatore/i attestante/i l’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del codice dei contratti pubblici.</p>

24	18-set-19	<p>La presente per richiedere alla Vs rispettabile Stazione quanto segue:</p> <p>1) se sia corretta l'interpretazione in base alla quale la comprova del requisito di capacità tecnica e professionale attraverso l'elenco delle principali forniture e del requisito di capacità economica e finanziaria possa essere fornita successivamente all'eventuale aggiudicazione e non allegata ai documenti presentati in fase di partecipazione alla gara.</p> <p>2) Si chiede se in merito alla richiesta di impegnarsi a presentare alla prima fornitura di parafarmaco il relativo listino prezzi ad ogni farmacia si possa considerare tale prescrizione assolta attraverso l'invio giornaliero dei prezzi direttamente nel gestionale della farmacia.</p>	<p>1) La domanda di partecipazione di cui all'allegato n. 1, del disciplinare di gara, a pagina 11, penultimo capoverso, richiede all'operatore economico di allegare la documentazione necessaria a dimostrare quanto dallo stesso è stato dichiarato. Ai sensi dell'art. 7, del disciplinare di gara, la comprova del requisito di capacità tecnica e professionale è fornita mediante l'elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi tre anni. È dunque necessario che l'operatore economico allegghi alla domanda di partecipazione detto elenco di forniture. Per quanto riguarda i requisiti di capacità economica finanziaria vale la dichiarazione resa dall'operatore economico nella domanda di partecipazione al punto n. 04, rubricato "Requisiti di capacità economico e finanziaria.</p> <p>2) Confermiamo la possibilità di procedere all'invio giornaliero dei prezzi direttamente nel gestionale della farmacia.</p>
25	19-set-19	<p>E' possibile la partecipazione in RTI da costituire di due società con una quota di partecipazione 50% per la mandataria e 50% per la mandante?</p>	<p>La suddivisione delle quote contrattuali resta nella piena disponibilità degli associati. Il disciplinare di gara, coerentemente con la normativa dettata dal codice dei contratti pubblici, richiede in ogni caso che la mandataria sia in possesso dei requisiti (cfr. artt. 6.3 e 6.4. c. 1, del disciplinare) ed esegua le prestazioni in misura maggioritaria.</p>
26	20-set-19	<p>In riferimento al vostro chiarimento n. 18, si chiede quanto di seguito: Nel caso di tabulato prezzi presentato su supporto CD firmato e marcato digitalmente, si chiede se sia sufficiente la firma digitale e la marcature temporale, o se sia necessaria anche la marca da bollo.</p>	<p>Sul tabulato prezzi è sufficiente la firma digitale e la connessa marcatura temporale. Pertanto il tabulato prezzi non risulta richiesto in bollo.</p>
27	20-set-19	<p>DISCIPLINARE DI GARA ART 18 – DOCUMENTAZIONE A CORREDO: In riferimento al punto b) del citato articolo, si richiede se sia sufficiente indicare l'elenco delle iniziative promesse solamente nella domanda di partecipazione o se sia necessario predisporre anche un allegato ulteriore.</p>	<p>In relazione all' art. 18, c.1, lett. b) del disciplinare di gara e quindi all' art. 9, 3° quadretto capolinea dell' allegato n. 1 al citato disciplinare, si precisa che nel caso in cui lo spazio ivi riservato non sia sufficiente, è possibile allegare alla domanda di partecipazione un documento cartaceo di collegamento contenente l'elenco delle citate iniziative, avendo cura di menzionarlo all' ultima pagina di detta domanda di partecipazione.</p>

Responsabile Unico Procedimento
F.to Dott. Giuseppe Viola